



57699-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PUBBLICA UDIENZA
DEL 05/07/2017

Paolo Antonio Bruno - Presidente -

Sent. n. sez. 1810/2017

Eduardo de Gregorio

Rossella Catena

R.G. N. 42812/2016

Paolo Micheli - Rel. Consigliere -

Roberto Amatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di

- Forestieri Antonio, nato a Milano il 12/12/1956
- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

avverso la sentenza emessa il 10/12/2015 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito, per il responsabile civile ricorrente Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'Avv.

Ivan Frioni, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e

l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il 10/12/2015, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, in data 22/07/2014, nei confronti di Antonio Forestieri. L'imputato - funzionario dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, filiale di Binasco - era stato ritenuto responsabile della falsificazione di varie distinte e di correlati prelievi di denaro, operazioni effettuate su un conto corrente bancario intestato a Isora Zoffoli, deceduta il 19/09/2008: in particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, il Forestieri aveva apposto o fatto apporre da terzi la falsa sottoscrizione di Piero Piubeni (erede della Zoffoli) su 32 distinte, fra l'ottobre 2008 ed il settembre 2009, periodo in cui il Piubeni, persona di minorate capacità tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, non aveva titolo ad operare sul conto *de quo*. Ne era derivata la sottrazione di una somma complessiva pari a 62.740,00 euro.

Gli elementi a carico dell'imputato, dichiarato colpevole dei delitti di cui agli artt. 485 e 624, 625 n. 2, 61 n. 7 cod. pen., venivano individuati nelle seguenti circostanze: il suddetto conto corrente era normalmente seguito dal Forestieri, tanto che il Piubeni (nelle occasioni in cui si era effettivamente recato in banca) si era sempre rivolto a lui; le operazioni connesse ai prelevamenti in rubrica erano state sempre effettuate dalla sua postazione di lavoro; in prossimità delle operazioni medesime, talora in date perfettamente coincidenti, egli aveva curato versamenti di contanti su rapporti a lui intestati (sia pure se per importi inferiori). Al contrario, secondo i giudici di merito non poteva assurgere a prova liberatoria il rilievo che l'autore delle false firme del Piubeni non fosse personalmente l'imputato, come emerso sulla base di accertamenti peritali: ciò valeva solo a dimostrare il verosimile concorso in quegli stessi reati di terzi rimasti ignoti, ipotesi confermata anche una delle operazioni sopra ricordate aveva avuto luogo in un giorno nel quale il Forestieri risultava assente dal lavoro (ma sempre utilizzando la sua postazione).

La declaratoria di penale responsabilità era intervenuta all'esito di giudizio abbreviato, con contestuale condanna in solido dell'imputato e della Banca Monte dei Paschi s.p.a., citata quale responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti dal Piubeni, da liquidarsi nella sede competente.

2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.



Nell'interesse del ricorrente si fa rilevare che i testimoni escussi (i dipendenti della medesima banca, talora anche di grado superiore a quello del Forestieri) avevano tutto l'interesse a scaricare su di lui l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, quando invece la realtà è che egli si interessò del conto intestato alla Zoffoli solo perché sollecitato dall'amministratore di sostegno del Piubeni, che aveva la necessità di attingere alle somme ivi giacenti per far fronte alle spese funerarie dell'anziana. Inoltre, dalle risultanze processuali sarebbe emerso non solo che le firme false dovevano attribuirsi a mano diversa, ma anche che chiunque avrebbe potuto facilmente accedere alla postazione lavorativa del ricorrente.

Il difensore dell'imputato sottolinea altresì che nel corso delle indagini preliminari venne rigettata una richiesta di sequestro dei conti riferibili al Forestieri, sul presupposto della ritenuta carenza di gravità indiziaria: malgrado il Tribunale e la Corte di appello abbiano sostenuto che quella decisione potesse superarsi in ragione degli esiti dei successivi accertamenti, non è dato comprendere quali elementi ulteriori sarebbero stati acquisiti in chiave accusatoria rispetto al quadro valutato dal Gip nei termini anzidetti.

3. Un distinto ricorso appare avanzato nell'interesse della Banca Monte dei Paschi di Siena, nella suddetta qualità di responsabile civile.

3.1 Con un primo motivo, nell'interesse dell'istituto bancario si deducono carenze motivazionali della sentenza impugnata e violazione di legge, avendo la Corte territoriale espressamente affermato che nel caso in esame vi sarebbe stata necessità di approfondimenti investigativi a causa di "discrasie logico-fattuali": perciò, risulta attestata *per tabulas* l'inidoneità del materiale probatorio acquisito a fondare una decisione di condanna, con palese inosservanza del disposto di cui all'art. 530, comma 2, del codice di rito. A tale riguardo, la difesa del responsabile civile evidenzia che:

- il Forestieri non si dedicò mai ad una effettiva e stabile gestione del conto della defunta, avendo solo curato le operazioni conseguenti alle necessità di copertura delle spese del rito funebre, dietro richiesta dell'amministratore di sostegno della parte civile;
- nulla sarebbe stato acclarato a proposito delle circostanze in cui, già prima della morte della Zoffoli, ebbero inizio le condotte di spoliazione del conto corrente, condotte date per pacificamente ammesse dagli stessi giudici di merito;
- nel periodo che sarebbe stato interessato dai fatti contestati all'imputato, vi fu un prelievo certamente ad opera del Piubeni (in data 27/08/2009);



- lo stesso erede della Zoffoli, a dispetto di condizioni ed abitudini esistenziali riferite come precarie, risultò in possesso di una somma in contanti niente affatto trascurabile.


3.2 Identici profili di vizio vengono segnalati dalla difesa della Banca Monte dei Paschi s.p.a. con riguardo al ritenuto concorso del Forestieri con persone non identificate. Sul piano logico, secondo la tesi del responsabile civile ricorrente, dovrebbe intendersi dimostrato non già che l'imputato agì avvalendosi di ignoti complici, bensì che egli rimase estraneo agli addebiti: infatti, in almeno un caso la firma del Piubeni sulla distinta del prelevamento appare autentica, ed in altre tre circostanze (non già una sola, come si legge nella motivazione della pronuncia) le operazioni furono compiute quando il Forestieri non era presente in ufficio. Quanto meno, i rilievi appena segnalati avrebbero dovuto leggersi come indicativi della sussistenza di un dubbio ragionevole, in antitesi rispetto alla ricostruzione accusatoria.

Inoltre, anche i versamenti di denaro da parte del funzionario, su conti personali, non dimostrerebbero alcunché, visto che non ebbero a coincidere quasi mai per data - e mai per importo - rispetto ai presunti prelievi indebiti; del resto, sarebbe illogico ritenere che un bancario realizzi condotte tanto sprovvedute, men che meno sapendo di attingere a somme soggette a rendicontazione (a causa dell'amministrazione di sostegno in atto sull'erede di chi ne era titolare).

3.3 Infine, sul piano formale il difensore del responsabile civile lamenta la violazione dell'art. 87, comma 3, del codice di rito. Nella fattispecie, alla citazione dell'istituto bancario ed alla successiva instaurazione del contraddittorio fece seguito l'ammissione del rito abbreviato richiesto dal Forestieri: *ergo*, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in analoghe vicende, venne a prodursi una causa codificata di esclusione del responsabile civile, per cui lo svolgimento del giudizio non avrebbe potuto subire compressioni in esito alle strategie processuali dell'imputato. Richiamando precedenti di questa Corte, la difesa della Banca Monte dei Paschi s.p.a. rileva che l'esclusione avrebbe dovuto disporsi senza ritardo, anche di ufficio; e, seppure in difetto di un provvedimento *ad hoc*, deve intendersi conseguenza diretta dell'ammissione del rito speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della difesa del responsabile civile si rivela fondato (quanto alla censura in rito appena illustrata, che si rivela assorbente). Non può trovare accoglimento, invece, l'impugnazione avanzata nell'interesse dell'imputato,




dovendosi comunque prendere atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen.

2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, in vero, che «l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari» (Cass., Sez. V, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv 250489; il principio è stato ribadito, più di recente, da Cass., Sez. II, n. 44571 del 10/10/2014, Pumilia).

Nel caso oggi *sub judice*, la Banca Monte dei Paschi s.p.a. venne citata come responsabile civile e rimase contumace dinanzi al Tribunale, per poi costituirsi nel corso del giudizio di secondo grado (senza avere impugnato la sentenza del Tribunale), ove concluse per l'accoglimento dell'appello dell'imputato: non di meno, a fronte di una estromissione comunque operante *ipso iure*, non può intendersi ormai precluso al soggetto interessato - neppure in questa sede - rilevare l'anzidetto vizio processuale. Un ulteriore precedente di questa Corte avvalorata tale opzione interpretativa, essendosi già affermato che «la disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile» (Cass., Sez. III, n. 5860/2012 del 12/10/2011, C., Rv 252119).

3. Come rilevato in via preliminare, deve rilevarsi l'abrogazione dell'ipotesi criminosa di falso in scrittura privata (quale deve comunque intendersi una distinta concernente operazioni bancarie), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2016. Ciò comporta che, dal complessivo trattamento sanzionatorio indicato dai giudici di merito, dovranno espungersi 20 giorni di reclusione e 67,00 euro di multa: la pena per il delitto di cui all'art. 485 cod. pen., infatti, venne determinata - quale aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. - nella misura di 1 mese di reclusione e 100,00 euro di multa, prima di procedere alla riduzione finale ai sensi dell'art. 442 del codice di rito.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 46688 del 29/09/2016 (ric. Schirru), hanno altresì precisato che l'*abolitio criminis* ora richiamata comporta per il giudice dell'impugnazione anche la revoca delle eventuali statuizioni civilistiche di una pronuncia di condanna per una delle fattispecie contemplate nel testo normativo: resta comunque salva la possibilità, per la persona offesa, di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare



l'applicazione (a carico dell'autore della condotta depenalizzata) delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal citato d.lgs. n. 7/2016.


4. Con riguardo al delitto di furto continuato, invece, le censure della difesa del Forestieri non possono condividersi.

L'assunto secondo il quale vi sarebbero stati altri soggetti chiaramente interessati ad allontanare da sé sospetti di illecito penale o civile, aggravando così la posizione del ricorrente a mo' di caprio espiatorio, rimane una mera allegazione. E' chiaro che, nella gestione del conto corrente già intestato alla Zoffoli, l'istituto bancario incorse in obiettive negligenze, ed è altrettanto probabile che la spoliazione di quel conto ebbe inizio anche prima del decesso della titolare, come la Corte territoriale rappresenta assai chiaramente; tuttavia, è pacifico che la totalità dei prelievi in rubrica - tranne uno, in ordine al quale la firma del Piubeni è risultata autentica - non può che ascriversi all'imputato.

Depone in tal senso la circostanza obiettiva che le operazioni *de quibus* furono compiute, senza eccezione alcuna, dalla postazione del Forestieri; ciò accadde sempre, anche quella sola volta (o quelle sole tre, poco sposta) in cui pare che egli fosse assente dall'ufficio. Ergo, in circa trenta - o poco meno - di quelle occasioni l'imputato c'era senz'altro, e non è stato evidenziato alcunché di concreto a sostegno dell'ipotesi che il *computer* a lui assegnato fosse stato utilizzato da altri, magari nel rispetto di una prassi comune: del tutto logico, dunque, risulta il rilievo dei giudici di merito circa la necessità di ammettere che egli non agì da solo, come confermato in termini lampanti dagli esiti della perizia grafologica.

Vi è, ancora, il dato ulteriore che dopo quei trentuno o trentadue prelievi indebiti vi furono, a stretto giro, versamenti di contanti sul conto del ricorrente: in quattro occasioni - v. pag. 11 della motivazione della sentenza in epigrafe - esattamente lo stesso giorno. Versamenti dei quali, se è vero che non coincidevano per importo alle cifre sottratte dal conto della defunta, l'imputato non ha offerto giustificazioni di sorta, neppure dinanzi al rilievo che si trattava di entrate non compatibili con i suoi redditi leciti.

A dirlo, infine e soprattutto, è lo stesso Forestieri. Dalla lettura della sentenza di primo grado, infatti, emerge che il vice-direttore della filiale dichiarò «che Antonio Forestieri gli riferì di aver egli stesso compiuto le operazioni di movimentazione del conto in esame, in occasione degli accessi compiuti da Piero Piubeni in filiale» (pag. 2). Quel teste, non essendo un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, ben poteva rappresentare il contenuto di dichiarazioni raccolte dall'imputato, ed il suo contributo - *a fortiori*, procedendosi nelle forme del giudizio abbreviato - era e rimane perfettamente utilizzabile. Ne deriva che



l'odierno ricorrente, messo dinanzi all'evidenza di una pluralità di prelevamenti dal conto di una persona non più in vita (il che avrebbe dovuto comportare il venir meno di qualunque delega ad operarvi, al di là dell'autorizzazione eccezionale ad attingervi per le spese correlate alle esequie), non sostenne di esserne all'oscuro, ma assunse invece di averli curati di persona, assistendo il Piubeni che evidentemente gliene aveva fatto richiesta: versione smentita in radice dalla falsità delle firme di quest'ultimo, indipendentemente dalla possibilità o meno di attribuire al Forestieri i segni grafici di cui alle sottoscrizioni apocrife.

5. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al fatto *sub* 1), perché non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclusione ed euro 67,00 di multa; revoca le relative statuizioni civili. Annula altresì la stessa sentenza, senza rinvio, relativamente alla condanna del responsabile civile, che elimina.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 05/07/2017.


Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, li 28-12-17



IL CANCELLIERE
Rossana Caccace